



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA POLITICHE SOCIALI
S. MINORI E FAMIGLIE**

ATTO N. DEL 558

Torino, 29/06/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Antonino IARIA

Alberto UNIA

Maria LAPIETRA

Alberto SACCO

Francesca Paola LEON

Sergio ROLANDO

Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Roberto FINARDI - Marco Alessandro GIUSTA

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: INDIZIONE NUOVO AVVISO DI ACCREDITAMENTO ED ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DELLA CITTA', SEZ. D, SOTTOSEZ. D1 E CONFERMA PER IL PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2021 DELL'ATTUALE SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E DELLE CONVENZIONI CORRENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI E NUCLEI GENITORE-BAMBINO, PER SERVIZI DI CASA RIFUGIO, PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E PER SERVIZI EDUCATIVI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURA-SPESA PRESUNTA LUGLIO- NOVEMBRE 2021 EURO 7.136.000,00.

Il percorso di ridisegno del sistema dei servizi e degli interventi per famiglie con minori o per minori soli in situazione di debolezza socio-ambientale ed emarginazione, che la Città ha compiuto

in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale cittadina per le situazioni a valenza sociosanitaria ed in condivisione con le realtà del Terzo Settore, in aderenza e coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, muove dall’assunto che individua *in primis* nel sostegno e accompagnamento alle competenze genitoriali il suo punto focale.

L’articolata e ampia gamma di interventi già predisposti a favore dei nuclei familiari con minori si è strutturata progressivamente, quindi, a partire dal principio fondante di consentire ai minori di crescere nel proprio contesto di riferimento (ex Legge n. 184/1983 “Diritto del minore ad una famiglia”, come modificata dalla Legge n. 149/2001), impostando strategie e ricercando adeguate metodologie, anche innovative, con al centro dell’azione le famiglie di origine: gli obiettivi da perseguire, pertanto, previsti per legge e quindi vincolanti in sede di programmazione locale e di sua traduzione operativa, debbono essere raggiunti attraverso servizi ed interventi di sostegno e supporto ai nuclei familiari e ai loro bambini/ragazzi, per favorire e sostenere la crescita nel proprio contesto di vita e di relazione, il che comporta la necessità di rivedere la correlazione tra tutti i Servizi interessati (comunali, sanitari, scolastico-formativi, della giustizia, del Terzo settore) e richiede un investimento organizzativo e formativo continuo e costante nel tempo.

Il percorso di accreditamento sociale, che per la Città trova nella deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 1998 (mecc. 1998 05122/19) il suo primo riferimento circa indirizzi, norme e procedure, dei servizi dedicati ai minori e alle loro famiglie, iniziato con l’impianto definito dalla deliberazione della Giunta Comunale del 1° luglio 1999 (mecc. 1999 05525/019) e s.m.i., ha visto continuità e revisione progressiva con gli sviluppi progettuali di cui alle seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: del 29 dicembre 2008 (mecc. 2008 09393/019), del 21 dicembre 2010 (mecc. 2010 08863/019), del 3 maggio 2011 (mecc. 2011 02403/019), del 20 dicembre 2011 (mecc. 2011 08059/019), del 26 giugno 2013 (mecc. 2013 02950/019), del 1° agosto 2014 (mecc. 2014 03520/019), del 10 febbraio 2015 (mecc. 2015 00499/019); attualmente, il sistema di accreditamento per gli interventi in oggetto risulta definito, innanzi tutto, con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2015 06204/019) del 1° dicembre 2015. Peraltro, l’accreditamento, originato a partire dalle forme di accoglienza residenziale, si è progressivamente evoluto, con modelli di intervento diurno e territoriale orientati secondo una logica non soltanto riparatrice, ma, altresì, di promozione e prevenzione, quali le progettualità riferite agli interventi educativi professionali individualizzati, strumento di rafforzamento delle capacità genitoriali, affiancando la famiglia e sostenendola al fine di evitare l’allontanamento temporaneo del minore, valutando quindi l’inserimento di minori in accoglienze residenziali esterne alla famiglia quale intervento residuale, a cui ricorrere solo laddove le azioni di prevenzione, accompagnamento e sostegno alla famiglia, anche allargata, nonché la ricerca di soluzioni di accoglienza in affido familiare (residenziale, diurno, a tempo parziale, a famiglie o singoli) non siano praticabili, nel superiore interesse del minore e nel rispetto dei tempi massimi di permanenza previsti. Allo scopo, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 04978/019) del 6 novembre 2018, per le motivazioni in essa espresse ed alle quali si rinvia ed in attuazione del D.U.P. 2017/2020, è stata approvata l’integrazione dell’avviso pubblico di cui alla D.G.C. (mecc. 2015 06204/019) citata, da un canto ricomprendendovi gli interventi educativi territoriali (già definiti come “educativa domiciliare in senso stretto”), nella misura del 65% del monte ore già oggetto di gara di appalto n. 84/2014 e, d’altro canto, in relazione agli interventi educativi professionali domiciliari, già oggetto di accreditamento ex D.G.C. (mecc. 2015 06204/019) – interventi educativi professionali di accompagnamento alle dimissioni da forme di accoglienza residenziali (c.d. “post dimissioni”); progetti preventivi mirati (PPM), alternativi all’inserimento in struttura; progetti domiciliari “ad alta intensità”, finalizzati ad evitare il ricovero residenziale dei minori con disturbi dello sviluppo o del comportamento; accompagnamenti per progetti di autonomia; sostegni ai progetti di affidamento residenziale e le progettazioni riferite al programma P.I.P.P.I., a cui la Città ha aderito nel corso degli anni e rispetto al quale ha confermato la propria adesione per la decima edizione che si realizzerà negli anni 2021/2022.

La Città di Torino, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 2 marzo 2021, ha già disposto la conferma dell'articolazione dei servizi e degli interventi educativi territoriali a sostegno dei minori e delle loro famiglie, conferendo, pertanto, mandato alla Dirigente del Servizio Minori e Famiglie di indire avviso pubblico per l'accreditamento e l'iscrizione per un periodo di quattro anni dei detti servizi ed interventi all'Albo Fornitori della Città, alle citate Sez. "D" e Sottosez. "D1", introducendo, con l'occasione, nell'elenco delle *mission* accreditabili, l'ulteriore denominata: "*gestione del diritto di visita*"; tale procedura si è conclusa con D.D. n. 2283 del 1° giugno 2021.

Con il presente provvedimento occorre pertanto prevedere una nuova procedura di accreditamento per le strutture residenziali per minori soli o per genitore bambino, per le strutture semiresidenziali e per gli interventi alternativi all'inserimento in comunità.

Nell'ambito di tali interventi risulta indispensabile la costante rilettura e la rielaborazione dei bisogni che il mutevole contesto sociale esprime, che richiedono risposte rimodulabili e appropriate anche in situazioni di urgenza ed emergenza e che rimangano conformi ai contenuti di rinnovate normative, con particolare riguardo a quelle, successive all'emanazione della deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2015 06204/019), già elencate nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 01378/019) del 23 giugno 2020, nonché ai provvedimenti della Regione Piemonte che si sono susseguiti dal 2020 in avanti per definire un regime che consentisse, in forma adeguatamente rimodulata, la prosecuzione degli interventi per minori, pur in costanza di rischio sanitario a causa di pandemia da virus COVID-19. I provvedimenti regionali adottati nel corso dell'emergenza sanitaria hanno introdotto delle modifiche organizzative e gestionali delle strutture di accoglienza residenziale, delle quali occorre tenere conto per la definizione dei requisiti del nuovo accreditamento.

Il lavoro preparatorio del rinnovo dell'accreditamento si è strutturato in una prima fase di confronto tra i Servizi sociali centrali e distrettuali della Città di Torino e l'ASL cittadina, esitato nella redazione di un documento comune, elaborato tenendo conto della normativa vigente e di quella in corso di adozione, contenente i punti-chiave da approfondire nella successiva fase di consultazione con i fornitori, nell'ottica del reciproco riconoscimento, caratteristica intrinseca dell'accreditamento stesso.

I tavoli di confronto con i fornitori, che si sono svolti nei mesi di maggio e giugno 2021, hanno consentito di focalizzare l'attenzione sulla metodologia dell'accoglienza e dell'implementazione del lavoro con le famiglie, oltre che ad addivenire, anche attraverso la costruzione condivisa di protocolli operativi, ad una comune definizione degli intenti sulle linee programmatiche per la gestione di scenari sempre più complessi.

Sino al perdurare dell'emergenza sanitaria, rimangono in vigore le disposizioni di cui alla DGR n. 4-1141 del 20 marzo 2020, recante indicazioni inerenti la sostituzione del personale delle strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione del virus COVID-19, che prevedono, fra l'altro, la presenza in équipe di altre figure professionali oltre all'educatore.

Atteso che:

- la possibilità di fare ricorso alla procedura di accreditamento per l'acquisto di tali servizi è stata più volte confermata – cfr. da ultimo la riforma del Terzo settore portata dai DD.LLgs. 2/7/2017 n. 112-117 (art. 55), nonché dalla riforma del corrente Codice dei contratti pubblici n. 50 del 2016, recata a cura dell'art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120;

- che la Giunta della Regione Piemonte ha approvato il 3 dicembre 2019 il DLR n. 64/2019, "*Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti*" (cfr., in particolare), attualmente all'esame della IV Commissione del Consiglio Regionale, che all'art. 10, c.7 prevede una revisione della materia, relativamente ai requisiti gestionali e strutturali e conseguenti tariffe delle strutture residenziali per minori;

- ai fini di poter garantire la continuità dell'erogazione dei servizi, nelle more dell'approvazione del

citato disegno di legge e dei relativi atti attuativi, è necessario confermare l'attuale regime di accreditamento secondo quanto già previsto con DGR n. 25-5079 del 18 dicembre 2012 e s.m.i., per quanto riguarda gli aspetti gestionali e progettuali, le tipologie e qualificazioni professionali delle figure richieste; gli standard minimi di personale che, se approvato, comporterebbe una profonda ed estesa revisione dei criteri e delle modalità progettuali e di attuazione degli interventi dei servizi socio-assistenziali a beneficio di minori;

- il sistema di accreditamento richiede come prerequisito il possesso di regolare autorizzazione al funzionamento ed i gestori di tutti i servizi per minori o per nuclei genitore-bambino o di casa rifugio correntemente accreditati ed iscritti nell'albo dei fornitori della Città di Torino, Sez. D, Sottosezione D1, hanno provveduto ad adeguare i loro servizi alla mutata normativa regionale di riferimento sopra citata;

- le vicende normative intercorse dopo l'approvazione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 06204/019) non incidono sui criteri da utilizzare per operare la scelta tra i servizi accreditati ai fini dell'attivazione dei singoli interventi, nonché sugli standard e sugli obiettivi di tali servizi, indicati nella medesima, così come integrata con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 04978/019) del 6 novembre 2018;

- la Città di Torino provvede periodicamente a riconoscere ai gestori dei servizi per minori e nuclei genitore-bambino, nonché ai gestori di case rifugio, le rivalutazioni monetarie a valere sulle rette giornaliere o mensili o sulle quote onnicomprensive di costo orario concordate, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (al netto dei tabacchi) per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.), riferita al mese di giugno di ciascun anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – eventuali richieste di adeguamento delle rette da parte di fornitori che gestiscono strutture non accreditate potranno essere valutate tenendo conto delle rette riconosciute alle strutture accreditate della stessa tipologia;

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; la durata dello stato di emergenza è attualmente prorogata sino a tutto il 31 luglio 2021, fatta salva la possibilità di ulteriore proroga;

- il sistema di accreditamento ed iscrizione alla Sezione D, Sottosezione D1, dell'Albo Fornitori della Città si configura come sistema dinamico di continua verifica dell'adeguatezza e della qualità dei servizi offerti alla platea dei potenziali beneficiari in raffronto ai bisogni da essa espressi, talché la Città di Torino e l'ASL cittadina hanno rilevato l'urgenza, alla luce dell'esperienza pregressa, nonché delle risultanze delle intese raggiunte nei mesi di maggio e giugno 2021 con i tavoli dei Fornitori dei servizi residenziali e semiresidenziali accreditati e nel quadro della vigente legislazione nazionale e regionale, di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità dei servizi di cui alle sopracitate deliberazioni di Giunta Comunale, nei termini riportati nelle stesse, opportunamente integrati con le specifiche di esecuzione del servizio di cui **all'allegato 1** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché nei conseguenti atti dirigenziali e negoziali;

- unitamente alla conferma del corrente regime di accreditamento, occorre estendere la cornice operativa dei servizi, tenendo conto tanto delle linee di indirizzo nazionali nel frattempo emanate, quanto dei nuovi bisogni emersi nella platea dei beneficiari dei servizi accreditati, compresi quei bisogni connessi agli effetti del lungo periodo di pandemia che richiedono nuovi impegni nella gestione dei servizi nonché la necessità di definire in maniera più puntuale tempi ed obiettivi del collocamento in struttura attraverso strumenti condivisi di osservazione, monitoraggio e verifica. Tra questi occorre aggiornare le prestazioni dei servizi in accreditamento, secondo quanto emerso dal proficuo confronto con i fornitori, per gli aspetti urgenti e immediatamente realizzabili, stante la cornice normativa vigente, rinviando ad un momento successivo la disciplina di tutto ciò che attiene agli standard gestionali (tra cui il minutaggio delle figure professionali previste e le offerte di servizio comprendenti prestazioni aggiuntive), strutturali e alle relative tariffe, di competenza della

Regione Piemonte;

occorre, pertanto:

1) conferire, per le regioni di cui in narrativa ed in virtù della facoltà di scelta prevista dagli artt. 30, co. 8 e 59, co. 1 del Codice degli Appalti, mandato alla Dirigente del Servizio Minori e Famiglie di indire avviso pubblico per l'accreditamento e l'iscrizione all'Albo Fornitori della Città, alle citate Sez. "D" e Sottosez. "D1", per il periodo 1° dicembre 2021 – 30 novembre 2022 (eventualmente prorogabile, sino a tutto il 30 novembre 2023), dei servizi ed interventi oggetto della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 06204/019), esplicitando nel detto Avviso, con l'occasione, i criteri generali e specifici di esecuzione dei detti servizi ed interventi di cui all'Allegato n. 1 al presente provvedimento, alle medesime condizioni economiche;

2) disporre, nelle more dell'espletamento della procedura di cui al punto 1), la conferma – per il periodo 1° luglio 2021 – 30 novembre 2021 – sotto il profilo dei posti già a disposizione e delle risorse finanziarie attribuite per annualità, compreso, in particolare, il regime tariffario e di riconoscimento dell'indice FOI, dell'attuale articolazione dei servizi e degli interventi in atto a sostegno dei minori e delle loro famiglie, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 06204/019), integrata con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 04978/019) del 6 novembre 2018, già oggetto di conferma sino a tutto il 30 giugno 2021 con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 01378/019) del 23 giugno 2020;

3) disporre la conferma, per il periodo 1° luglio 2021 – 30 novembre 2021, dei rapporti convenzionali in essere al 30 giugno 2021, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04358/019), con i gestori di Centri Aggregativi per Minori già accreditati/iscritti nei termini di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 06204/019);

4) autorizzare la Dirigente del Servizio Minori e Famiglie all'adozione dei provvedimenti di sua competenza in vista della stipulazione con i fornitori del servizio di Centro Diurno Aggregativo, accreditati come da avviso *sub* 1), di nuovi rapporti convenzionali, contenenti l'esplicitazione dei criteri di esecuzione del servizio di cui all'Allegato n. 1 al presente provvedimento, lett. *a)* e *c)*, alle medesime condizioni economiche confermate ai sensi del punto 1) e con vigenza lungo il periodo 1° dicembre 2021 – 30 novembre 2022 (eventualmente prorogabile, sino a tutto il 30 novembre 2023), per la regolamentazione delle relative attività, con assegnazione di specifiche erogazioni, per ciascun periodo di attività, a titolo di rimborso spese per il funzionamento dei Centri accreditati (deliberazioni della Giunta Comunale - mecc. 2017 03749/019, mecc. 2018 03992/019 e mecc. 2019 04021/019 - mecc. 1378 del 23/06/2020), conseguentemente rideterminando gli oneri finanziari e il conseguente impegno di spesa in relazione al suddetto periodo.

Con riferimento alle spese di funzionamento dei Centri Diurni Aggregativi, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, sono ammesse tipologie di spesa diverse da quelle preventivate, in conformità con quanto previsto dall'art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge, con modificazioni, con L. 24 aprile 2020, n. 27; in specifico, sono ammesse le spese sostenute per il mantenimento delle strutture che dovranno risultare disponibili e in regola con le vigenti disposizioni, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19; pertanto, le spese relative alla convenzione in scadenza al 30 giugno 2021, strettamente connesse alle attività in presenza e non sostenute nel periodo di conversione con attività a distanza, potranno essere giustificate con spese sostenute per avvio attività nel periodo estivo, rinviando il termine di rendicontazione al 30 settembre 2021, considerati gli aggravii di spesa di cui alle procedure e agli standard richiesti dalla nuova disciplina per la programmazione e gestione dei centri estivi nella fase-2 dell'emergenza sanitaria, cui occorrerà fare riferimento stante la coincidenza con le attività dei Centri Diurni Aggregativi nel periodo estivo.

La spesa per servizi, come sopra accreditati ed iscritti, diversi da quelli resi tramite Centri Aggregativi per Minori, ammonta presuntivamente, per il periodo luglio/novembre 2021 ad Euro 6.800.000,00 e trova capienza per Euro 3.300.000,00 su fondi già prenotati con determine dirigenziali.

La spesa complessiva per servizi come sopra accreditati ed iscritti e resi tramite Centri Aggregativi per minori, pari ad un massimo di Euro 336.000,00 relativa al periodo luglio 2021 – novembre 2021, verrà finanziata da fondi comunali.

Ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.

La deliberazione della Giunta Comunale n. 89/2021 del 9 febbraio 2021, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ha indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio di prudenza e contenimento delle spese che sia tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari e, pertanto, fino all'approvazione della salvaguardia degli equilibri fissata entro il termine del 31 luglio 2021, sussistono il limite agli impegni afferenti al macroaggregato 3 "acquisto di beni e servizi" pari al 50% dello stanziamento 2021 ancora disponibile (fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati) ed il limite agli impegni relativi al macroaggregato 4 "trasferimenti" pari al 50% dello stanziamento di bilancio (fatta salva la spesa finanziata da entrate vincolate).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Dirigente del Servizio Minori e Famiglie ad indire avviso pubblico per l'accreditamento e l'iscrizione all'Albo Fornitori della Città, alle citate Sez. "D" e Sottosez. "D1", lungo il periodo 1° dicembre 2021 – 30 novembre 2022, dei servizi ed interventi oggetto della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 06204/019), con esplicitazione nel detto Avviso dei criteri di esecuzione dei detti servizi ed interventi dettagliati nell'Allegato n. 1 al presente provvedimento ed alle medesime condizioni economiche di quelle confermate sino a tutto il 30 novembre 2021, nonché alla adozione degli altri atti amministrativi o negoziali di sua competenza;
2. di confermare, nelle more dell'espletamento della procedura di cui al punto 1) per quanto descritto in narrativa e qui integralmente richiamato, – per il periodo 1° luglio 2021 – 30 novembre 2021, sia sotto il profilo dei posti già a disposizione, sia sotto il profilo delle risorse finanziarie attribuite per annualità, compreso il regime tariffario ed il riconoscimento dell'indice FOI, l'articolazione dei servizi e degli interventi in atto a sostegno dei minori e delle loro famiglie di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 06204/019);
3. di confermare, per il periodo 1° luglio 2021 – 30 novembre 2021, i rapporti convenzionali in essere al 30 giugno 2021, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04358/019), con i gestori di Centri Aggregativi per Minori già accreditati/iscritti nei termini di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 06204/019);

4. di autorizzare la Dirigente del Servizio Minori e Famiglie all'adozione dei provvedimenti di sua competenza in vista della stipulazione con i fornitori dei servizi di Centri Diurni Aggregativi, accreditati come da avviso di cui al n. 1) del presente dispositivo, di nuovi rapporti convenzionali, contenenti l'esplicitazione dei criteri di esecuzione del servizio di cui all'Allegato n. 1 al presente provvedimento, lett. *a)* e *c)*, alle medesime condizioni economiche di quelle confermate sino a tutto il 30 novembre 2021 e con vigenza per il periodo 1° dicembre 2021 – 30 novembre 2022, prorogabile di un anno;
5. di rideterminare gli oneri finanziari ed il conseguente impegno di spesa, in relazione al periodo 1° luglio 2021 – 30 novembre 2021 come segue:
 - per i servizi, come sopra accreditati ed iscritti, diversi da quelli resi tramite Centri Aggregativi per Minori, pari presuntivamente ad Euro 6.800.000,00, che trova capienza per Euro 3.300.000,00 su fondi già prenotati con determine dirigenziali;
 - per i servizi come sopra accreditati ed iscritti e resi tramite Centri Aggregativi per minori, pari ad un massimo di Euro 336.000,00 relativa al periodo luglio 2021 – novembre 2021, la spesa verrà finanziata da fondi comunali;
6. di prendere atto che le spese relative alle convenzioni in scadenza al 30 giugno 2021 con i gestori di Centri Aggregativi per Minori accreditati/iscritti, strettamente connesse alle attività in presenza e non sostenute nel periodo di conversione con attività a distanza, potranno essere giustificate con spese sostenute per avvio attività nel periodo estivo, rinviando il termine di rendicontazione al 30 settembre 2021;
7. di dare atto, in relazione a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n 89/2021 del 9 febbraio 2021 citata in premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari applicando il criterio di prudenza e contenimento delle spese, di dare atto che si ritiene necessario superare il vincolo del 50% dello stanziamento 2021, in quanto trattasi di spese obbligatorie dovute per legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128);
9. di dichiarare, attesa la necessità di garantire la continuità dei servizi, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Marina Merana

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Criteri generali e specifici di esecuzione di servizi residenziali e diurni accreditati ed iscritti all'Albo Fornitori della Città di Torino, Sez. D, Sottosez. D1

a) Criteri comuni a tutte le tipologie di servizio – l'ente accreditato per l'erogazione del servizio in qualità di concessionario di servizio pubblico:

- riconosce che la regia ed il coordinamento dei servizi erogati sono di competenza della Città e dell'ASL cittadina, se coinvolta;
- si impegna ad assumere deleghe definite all'interno del progetto quadro per l'organizzazione e la gestione delle attività, anche costruendo relazioni fiduciarie con le famiglie e attivando processi di sostegno globale a beneficio di un maggiore equilibrio relazionale tra genitori e figli;
- si impegna a condividere con la Città e con l'ASL cittadina, se coinvolta, la responsabilità della compilazione del Progetto Quadro, che preveda il lavoro con la famiglia di origine da parte degli operatori della struttura accogliente, che deve essere svolto con funzione di facilitazione e supporto (inteso come mantenimento di relazioni nutritive ed ampliamento della rete sociale, anche per le case rifugio, escludendo l'autore della violenza)
- si assume la piena titolarità del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Educativo Individualizzato per il Nucleo (PEIN);
- si impegna ad aderire a percorsi formativi congiunti con l'Amministrazione, secondo metodologie analoghe a quelle in uso nell'ambito della progettazione P.I.P.P.I.;
- si impegna a partecipare a periodici tavoli di coordinamento con gli Uffici della Città, a scopo informativo e di aggiornamento continuo sullo stato dei servizi e dell'utenza, nell'ottica di costituire e mantenere un laboratorio di idee e di definizione di buone prassi finalizzati all'adozione di protocolli di intervento;
- si impegna al mantenimento della massima attenzione e formazione alle problematiche relative all'etnogenitorialità;
- si impegna a recepire tutti i protocolli di sicurezza vigenti per la prevenzione del COVID-19, anche adottando congrui piani gestionali per la sostituzione del personale secondo la normativa vigente e si impegna a garantire le profilassi nazionali e regionali
- si impegna a potenziare, laddove possibile, percorsi di continuità progettuale, nell'ottica del mantenimento e del rafforzamento della filiera dei servizi;
- provvede alla revisione della carta del servizio, al fine di mantenerla costantemente conforme ai sopraelencati criteri comuni, nonché ai criteri di cui alle successive lettere b), c), d) ed e), in relazione alla tipologia del servizio specificamente offerto.

b) Criteri specifici per le strutture residenziali per minori e nuclei genitore-bambino, nonché per le case rifugio: – l'ente accreditato per l'erogazione del servizio in qualità di concessionario di servizio pubblico:

- si rende disponibile in presenza di posti vuoti e di spazi fisici esclusivamente dedicati all'inserimento in Pronto Intervento, con l'impegno dell'Amministrazione alla ricollocazione del minore/nucleo in altro progetto residenziale, qualora necessario, entro 72 ore dall'ingresso;
- si rende disponibile in presenza di posti vuoti e di spazi fisici esclusivamente dedicati all'inserimento con procedura d'urgenza con il regime tariffario della pronta accoglienza;
- si rende disponibile ad accogliere il minore solo, in esecuzione di provvedimenti dell'A.G., qualora il genitore non accetti la collocazione comunitaria e per il tempo strettamente necessario a

- reperire idonea famiglia affidataria, qualora prevista dal dispositivo del provvedimento medesimo;
- si rende disponibile a svolgere in sede riconosciuta dalla Città come idonea, servizio di Luogo Neutro e di Diritto di Visita nell'ambito del progetto residenziale, quale ulteriore concretizzazione della parte di lavoro con le famiglie vulnerabili, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo Nazionali (2017) e le linee di Intervento Nazionale per l'accoglienza nei servizi residenziali per minori, strumento già previsto dall'attuale contratto in essere ma da implementare anche per l'individuazione della sede idonea, a seconda della tipologia di intervento: sino a ridefinizione della struttura tariffaria per i detti servizi, tali servizi saranno svolti secondo il regime proprio delle prestazioni aggiuntive;
 - si impegna a mettere a disposizione interventi professionali da parte di mediatori interculturali, quando necessario, come già previsto normativa vigente o comunque opportuno in relazione alle caratteristiche del minore e dei suoi bisogni;
 - si impegna a dare corso alle dimissioni del minore o del nucleo genitore-bambino tassativamente entro le ore 12:00 antimeridiane della giornata di dimissione, con esclusione, in ogni caso, della corresponsione della retta giornaliera in corrispondenza di tale giornata;
 - si impegna ad istituire la convivenza anagrafica presso la struttura genitore bambino e ad iscrivervi il nucleo ospitato, qualora necessario, avendo facoltà di effettuare senza ritardo le necessarie comunicazioni di cancellazione al competente ufficio di anagrafe, in caso di revoca delle misure di accoglienza a suo tempo disposte o di ingiustificato allontanamento dalla struttura;
 - si impegna al miglior dettaglio della *mission* della struttura nel progetto del servizio, nonché ad estenderla e/o modificarla, entro i limiti di quanto conforme al titolo autorizzativo al funzionamento della detta struttura, in risposta ai nuovi bisogni di accoglienza per i quali la Città potrebbe rilevare necessità di acquisire conforme risorsa.

c) Criteri specifici per servizi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati e stranieri neomaggiorenni – l'ente accreditato per l'erogazione del servizio in qualità di concessionario di servizio pubblico:

- ai sensi dell'artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. 18/8/2015, n. 142 e s.m.i., si impegna ad istituire la convivenza anagrafica dello straniero presso la struttura di accoglienza, in modo da consentirgli di assumere, altresì, la residenza presso la stessa struttura ed ottenere un documento di identità;
- si impegna, altresì, ad effettuare senza ritardo le necessarie comunicazioni al competente ufficio di anagrafe, in caso di variazione della convivenza dello straniero, di revoca delle misure di accoglienza a suo tempo disposte a suo beneficio o di suo ingiustificato allontanamento dalla struttura;
- si impegna ad adottare, per ciascun minore o neomaggiorenne un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) secondo le modalità previste dalle Linee Guida del Sistema di Accoglienza Nazionale (SAI);
- definisce e descrive la propria metodologia di lavoro avendo cura di dettagliare congruamente in merito ai seguenti aspetti salienti previsti dalle vigenti Linee Guida SAI: 1) accoglienza integrata ed emancipante; 2) partecipazione attiva del minore o neomaggiorenne alla costruzione del proprio progetto educativo; 3) temporaneità dell'accoglienza come peculiarità, mantenendo attenzione costante al momento delle dimissioni, intese come "uscita sostenibile" dal progetto; a tal fine, ogni progetto definisce in modo chiaro e preciso gli strumenti messi a disposizione per garantire al minore o neomaggiorenne il conseguimento progressivo dello stato di autonomia (con particolare riguardo al conseguimento dell'autonomia finanziaria ed alla gestione di strategie proattive per

l'autonomia lavorativa e abitativa);

- si impegna ad aderire alla metodologia di lavoro con le famiglie d'origine (parenti nel paese di provenienza ed eventuali parenti o connazionali di riferimento presenti in Italia) che verrà definita nell'ambito dei lavori del tavolo di coordinamento tra fornitori e servizi della Città ;
- si impegna ad aderire alla metodologia di collaborazione e confronto con i tutori volontari, che verrà definita nell'ambito dei lavori del tavolo di coordinamento tra fornitori e servizi della Città individuando i compiti che possono essere delegati;
- si provvede di personale munito della qualifica di mediatore culturale, allorché imposto dalla normativa vigente o comunque opportuno in relazione alle caratteristiche del minore e dei suoi bisogni;
- si impegna al miglior dettaglio della *mission* della struttura nel progetto del servizio – specificando, in particolare, se, fra di esse, sussiste l'azione di prevenzione e/o contrasto alle forme di sfruttamento di qualsiasi natura di persone straniere da parte di singoli o di organizzazioni criminali – nonché ad estenderla e/o modificarla, entro i limiti di quanto conforme al titolo autorizzativo al funzionamento della detta struttura, in risposta ai nuovi bisogni di accoglienza per i quali la Città potrebbe rilevare necessità di acquisire conforme risorsa.

d) Criteri specifici per le strutture semiresidenziali – l'ente accreditato per l'erogazione del servizio in qualità di concessionario di servizio pubblico:

- si impegna, qualora sia previsto nel Progetto Quadro, a rendere disponibile la modalità remota di erogazione del servizio già sperimentata nel corso della pandemia da virus COVID-19, quale elemento ordinariamente integrante la propria organizzazione del lavoro, al fine di meglio corrispondere a peculiari bisogni di assistenza semiresidenziale dei minori, pur anche al di fuori dello stato di emergenza sanitaria che aveva *ab origine* reso necessaria l'adozione di tale modalità alternativa di servizio;
- si impegna ad implementare l'utilizzo di personale volontario del Servizio Civile Universale per l'attività di accompagnamento dei minori, qualora, per l'espletamento di tale attività, per le specifiche condizioni del minore, non si renda necessario servirsi di personale con specifiche qualificazioni di studio, formative e/o professionali;
- si impegna al miglior dettaglio della *mission* della struttura nel progetto del servizio, nonché ad estenderla e/o modificarla, entro i limiti di quanto conforme al titolo autorizzativo al funzionamento della detta struttura, in risposta ai nuovi bisogni di accoglienza per i quali la Città potrebbe rilevare necessità di acquisire conforme risorsa;
- si impegna a prestare la massima attenzione nell'accompagnamento all'ingresso del minore e/o nel suo accompagnamento all'autonomia post-dimissioni, nell'ottica della filiera dei servizi.

e) Criteri specifici per servizi educativi domiciliari – l'ente accreditato per l'erogazione del servizio in qualità di concessionario di servizio pubblico:

- prende atto che le ore di servizio non erogate nel mese proiettualmente prestabilito potranno essere recuperate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo;
- si impegna all'attivazione degli interventi educativi ad alta intensità con la necessaria urgenza e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data della richiesta ovvero, in caso di dimissioni del minore da ricovero ospedaliero, entro 48 ore dalla richiesta.

Criteri generali e specifici di esecuzione di servizi residenziali e diurni accreditati ed iscritti all'Albo Fornitori della Città di Torino, Sez. D, Sottosez. D1

a) Criteri comuni a tutte le tipologie di servizio – l'ente accreditato per l'erogazione del servizio in qualità di concessionario di servizio pubblico:

- riconosce che la regia ed il coordinamento dei servizi erogati sono di competenza della Città e dell'ASL cittadina, se coinvolta;
- si impegna ad assumere deleghe definite all'interno del progetto quadro per l'organizzazione e la gestione delle attività, anche costruendo relazioni fiduciarie con le famiglie e attivando processi di sostegno globale a beneficio di un maggiore equilibrio relazionale tra genitori e figli;
- si impegna a condividere con la Città e con l'ASL cittadina, se coinvolta, la responsabilità della compilazione del Progetto Quadro, che preveda il lavoro con la famiglia di origine da parte degli operatori della struttura accogliente, che deve essere svolto con funzione di facilitazione e supporto (inteso come mantenimento di relazioni nutritive ed ampliamento della rete sociale, anche per le case rifugio, escludendo l'autore della violenza)
- si assume la piena titolarità del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Educativo Individualizzato per il Nucleo (PEIN);
- si impegna ad aderire a percorsi formativi congiunti con l'Amministrazione, secondo metodologie analoghe a quelle in uso nell'ambito della progettazione P.I.P.P.I.;
- si impegna a partecipare a periodici tavoli di coordinamento con gli Uffici della Città, a scopo informativo e di aggiornamento continuo sullo stato dei servizi e dell'utenza, nell'ottica di costituire e mantenere un laboratorio di idee e di definizione di buone prassi finalizzati all'adozione di protocolli di intervento;
- si impegna al mantenimento della massima attenzione e formazione alle problematiche relative all'etnogenitorialità;
- si impegna a recepire tutti i protocolli di sicurezza vigenti per la prevenzione del COVID-19, anche adottando congrui piani gestionali per la sostituzione del personale secondo la normativa vigente e si impegna a garantire le profilassi nazionali e regionali
- si impegna a potenziare, laddove possibile, percorsi di continuità progettuale, nell'ottica del mantenimento e del rafforzamento della filiera dei servizi;
- provvede alla revisione della carta del servizio, al fine di mantenerla costantemente conforme ai sopraelencati criteri comuni, nonché ai criteri di cui alle successive lettere b), c), d) ed e), in relazione alla tipologia del servizio specificamente offerto.

b) Criteri specifici per le strutture residenziali per minori e nuclei genitore-bambino, nonché per le case rifugio: – l'ente accreditato per l'erogazione del servizio in qualità di concessionario di servizio pubblico:

- si rende disponibile in presenza di posti vuoti e di spazi fisici esclusivamente dedicati all'inserimento in Pronto Intervento, con l'impegno dell'Amministrazione alla ricollocazione del minore/nucleo in altro progetto residenziale, qualora necessario, entro 72 ore dall'ingresso;
- si rende disponibile in presenza di posti vuoti e di spazi fisici esclusivamente dedicati all'inserimento con procedura d'urgenza con il regime tariffario della pronta accoglienza;
- si rende disponibile ad accogliere il minore solo, in esecuzione di provvedimenti dell'A.G., qualora il genitore non accetti la collocazione comunitaria e per il tempo strettamente necessario a

- reperire idonea famiglia affidataria, qualora prevista dal dispositivo del provvedimento medesimo;
- si rende disponibile a svolgere in sede riconosciuta dalla Città come idonea, servizio di Luogo Neutro e di Diritto di Visita nell'ambito del progetto residenziale, quale ulteriore concretizzazione della parte di lavoro con le famiglie vulnerabili, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo Nazionali (2017) e le linee di Intervento Nazionale per l'accoglienza nei servizi residenziali per minori, strumento già previsto dall'attuale contratto in essere ma da implementare anche per l'individuazione della sede idonea, a seconda della tipologia di intervento: sino a ridefinizione della struttura tariffaria per i detti servizi, tali servizi saranno svolti secondo il regime proprio delle prestazioni aggiuntive;
 - si impegna a mettere a disposizione interventi professionali da parte di mediatori interculturali, quando necessario, come già previsto normativa vigente o comunque opportuno in relazione alle caratteristiche del minore e dei suoi bisogni;
 - si impegna a dare corso alle dimissioni del minore o del nucleo genitore-bambino tassativamente entro le ore 12:00 antimeridiane della giornata di dimissione, con esclusione, in ogni caso, della corresponsione della retta giornaliera in corrispondenza di tale giornata;
 - si impegna ad istituire la convivenza anagrafica presso la struttura genitore bambino e ad iscrivervi il nucleo ospitato, qualora necessario, avendo facoltà di effettuare senza ritardo le necessarie comunicazioni di cancellazione al competente ufficio di anagrafe, in caso di revoca delle misure di accoglienza a suo tempo disposte o di ingiustificato allontanamento dalla struttura;
 - si impegna al miglior dettaglio della *mission* della struttura nel progetto del servizio, nonché ad estenderla e/o modificarla, entro i limiti di quanto conforme al titolo autorizzativo al funzionamento della detta struttura, in risposta ai nuovi bisogni di accoglienza per i quali la Città potrebbe rilevare necessità di acquisire conforme risorsa.

c) Criteri specifici per servizi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati e stranieri neomaggiorenni – l'ente accreditato per l'erogazione del servizio in qualità di concessionario di servizio pubblico:

- ai sensi dell'artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. 18/8/2015, n. 142 e s.m.i., si impegna ad istituire la convivenza anagrafica dello straniero presso la struttura di accoglienza, in modo da consentirgli di assumere, altresì, la residenza presso la stessa struttura ed ottenere un documento di identità;
- si impegna, altresì, ad effettuare senza ritardo le necessarie comunicazioni al competente ufficio di anagrafe, in caso di variazione della convivenza dello straniero, di revoca delle misure di accoglienza a suo tempo disposte a suo beneficio o di suo ingiustificato allontanamento dalla struttura;
- si impegna ad adottare, per ciascun minore o neomaggiorenne un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) secondo le modalità previste dalle Linee Guida del Sistema di Accoglienza Nazionale (SAI);
- definisce e descrive la propria metodologia di lavoro avendo cura di dettagliare congruamente in merito ai seguenti aspetti salienti previsti dalle vigenti Linee Guida SAI: 1) accoglienza integrata ed emancipante; 2) partecipazione attiva del minore o neomaggiorenne alla costruzione del proprio progetto educativo; 3) temporaneità dell'accoglienza come peculiarità, mantenendo attenzione costante al momento delle dimissioni, intese come "uscita sostenibile" dal progetto; a tal fine, ogni progetto definisce in modo chiaro e preciso gli strumenti messi a disposizione per garantire al minore o neomaggiorenne il conseguimento progressivo dello stato di autonomia (con particolare riguardo al conseguimento dell'autonomia finanziaria ed alla gestione di strategie proattive per

l'autonomia lavorativa e abitativa);

- si impegna ad aderire alla metodologia di lavoro con le famiglie d'origine (parenti nel paese di provenienza ed eventuali parenti o connazionali di riferimento presenti in Italia) che verrà definita nell'ambito dei lavori del tavolo di coordinamento tra fornitori e servizi della Città ;
- si impegna ad aderire alla metodologia di collaborazione e confronto con i tutori volontari, che verrà definita nell'ambito dei lavori del tavolo di coordinamento tra fornitori e servizi della Città individuando i compiti che possono essere delegati;
- si provvede di personale munito della qualifica di mediatore culturale, allorché imposto dalla normativa vigente o comunque opportuno in relazione alle caratteristiche del minore e dei suoi bisogni;
- si impegna al miglior dettaglio della *mission* della struttura nel progetto del servizio – specificando, in particolare, se, fra di esse, sussiste l'azione di prevenzione e/o contrasto alle forme di sfruttamento di qualsiasi natura di persone straniere da parte di singoli o di organizzazioni criminali – nonché ad estenderla e/o modificarla, entro i limiti di quanto conforme al titolo autorizzativo al funzionamento della detta struttura, in risposta ai nuovi bisogni di accoglienza per i quali la Città potrebbe rilevare necessità di acquisire conforme risorsa.

d) Criteri specifici per le strutture semiresidenziali – l'ente accreditato per l'erogazione del servizio in qualità di concessionario di servizio pubblico:

- si impegna, qualora sia previsto nel Progetto Quadro, a rendere disponibile la modalità remota di erogazione del servizio già sperimentata nel corso della pandemia da virus COVID-19, quale elemento ordinariamente integrante la propria organizzazione del lavoro, al fine di meglio corrispondere a peculiari bisogni di assistenza semiresidenziale dei minori, pur anche al di fuori dello stato di emergenza sanitaria che aveva *ab origine* reso necessaria l'adozione di tale modalità alternativa di servizio;
- si impegna ad implementare l'utilizzo di personale volontario del Servizio Civile Universale per l'attività di accompagnamento dei minori, qualora, per l'espletamento di tale attività, per le specifiche condizioni del minore, non si renda necessario servirsi di personale con specifiche qualificazioni di studio, formative e/o professionali;
- si impegna al miglior dettaglio della *mission* della struttura nel progetto del servizio, nonché ad estenderla e/o modificarla, entro i limiti di quanto conforme al titolo autorizzativo al funzionamento della detta struttura, in risposta ai nuovi bisogni di accoglienza per i quali la Città potrebbe rilevare necessità di acquisire conforme risorsa;
- si impegna a prestare la massima attenzione nell'accompagnamento all'ingresso del minore e/o nel suo accompagnamento all'autonomia post-dimissioni, nell'ottica della filiera dei servizi.

e) Criteri specifici per servizi educativi domiciliari – l'ente accreditato per l'erogazione del servizio in qualità di concessionario di servizio pubblico:

- prende atto che le ore di servizio non erogate nel mese proiettualmente prestabilito potranno essere recuperate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo;
- si impegna all'attivazione degli interventi educativi ad alta intensità con la necessaria urgenza e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data della richiesta ovvero, in caso di dimissioni del minore da ricovero ospedaliero, entro 48 ore dalla richiesta.